



Dott. Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente	

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **619 /2021** R.G.L.
promossa da:

APPELLANTE

██████████ spa, p.i. ██████████ con sede legale in Torino (TO), █████ █████ █████ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. ██████████ rappresentata

e difesa dall'Avv. [REDACTED] in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta del 02/04/2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, [REDACTED]

[REDACTED]

APPELLATA

**Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato-
retribuzione**

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23.11.2021

Per l'appellata: come da memoria depositata in data 03.03.2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.7.2020 la sig.ra [REDACTED] ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, [REDACTED] S.P.A (d'ora in avanti [REDACTED] o la società) esponendo di avere concluso un contratto di collaborazione con la società convenuta assumendo l'incarico di responsabile amministrativa/contabilità e pattuendo un compenso annuo di euro 85.000,00.

Ha rammentato che la collaborazione era iniziata in data 3.6.2019 e si era conclusa in data 12.12.2019, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni.

La ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (con diritto all'inquadramento nella categoria di Quadro o in subordine di primo livello ex



CCNL terziario e retribuzione annua di € 85.000,00) intercorso con [REDACTED] s.p.a. e per il pagamento di:

- differenze retributive per i mesi da giugno a settembre 2019 per euro 4.309,33, pari alla differenza tra quanto pattuito (euro 7.083,33 mensili) e quanto percepito (pagamento delle ore effettivamente lavorate, ricavando la paga oraria dall'importo annuo complessivo di euro 85.000,00);
- retribuzione non corrisposta per i mesi da ottobre a dicembre 2019, per un importo pari a euro 17.708,33;
- indennità sostitutiva del preavviso (pari a euro 10.625,00);
- TFR (pari a euro 3.410,50).

La ricorrente ha sostenuto di essere stata soggetta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della convenuta, di avere utilizzato strutture e strumenti di lavoro della convenuta e di essere stata inserita nell'organizzazione aziendale della convenuta, con carenza degli indici di autonomia del rapporto, da individuarsi nell'autonoma organizzazione della propria prestazione e nell'assunzione di un rischio di impresa.

Si è ritualmente costituita in giudizio [REDACTED] s.p.a., contestando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente e sostenendo di avere affidato alla sig.ra [REDACTED] l'incarico di consulenza che consisteva, in primo luogo, nel resoconto dell'attuale stato dei flussi di lavoro del reparto amministrativo e, in seconda battuta, nella formulazione di proposte per l'efficientamento dello stesso al fine di verificarne,



per un breve periodo successivo, l'implementazione, attività che la stessa, nel proprio curriculum dichiarava di avere già svolto nelle precedenti collaborazioni con altre società (doc. 9 di parte resistente).

La resistente ha contestato la natura subordinata del rapporto, negando di avere mai concordato il compenso annuo di euro 85.000,00, di avere mai imposto tempi e orari di lavoro.

In sede di discussione parte ricorrente ha rinunciato agli atti relativi alla richiesta di regolarizzazione contributiva e pertanto il Tribunale non ha proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.

All'udienza del 27.09.2021, all'esito della istruttoria testimoniale e della discussione, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 8.815,00 per onorari oltre IVA e CPA e 15% per spese generali.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1378/2021), [REDACTED] chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Resiste l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 15.03.2022, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di



sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il primo Giudice, all'esito della istruttoria, ha respinto il ricorso ritenendo non provato:

- che l'appellante fosse stata assunta quale Responsabile Amministrativa (punto 1. sentenza impugnata);
- che l'appellante fosse sottoposta al potere direttivo di [REDACTED] [REDACTED] spa né che esercitasse potere direttivo nei confronti di altri dipendenti (punto 1.1 sentenza impugnata);
- l'inserimento della dott.ssa [REDACTED] nell'organizzazione aziendale (punto 1.2.1 sentenza impugnata);
- la mancata assunzione da parte della dott.ssa [REDACTED] del rischio di impresa della propria attività (punto 1.2.2 sentenza impugnata);
- il vincolo di presenza nei locali aziendali e di orario di lavoro a carico dell'appellante (punto 1.2.3 sentenza impugnata);
- l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al riconoscimento in favore della ricorrente di una retribuzione annua di euro 85.000,00 (presupposto della quantificazione delle differenze retributive rivendicate).

2.

Fonda il suo appello la Difesa della dott.essa [REDACTED] sui seguenti motivi:

2.1 Ha errato il primo Giudice nel qualificare il rapporto come



autonomo posto che dalla cronistoria dei responsabili amministrativi succedutisi in [REDACTED] spa, dalle prove documentali in atti e da quelle orali espletate nel corso dell'istruttoria svolta risulta inequivocabilmente che l'appellante sia stata "presa" da [REDACTED] spa per ricoprire il ruolo di Responsabile Amministrativa che era rimasto vacante dopo la risoluzione del rapporto di lavoro della dott.ssa [REDACTED]

2.2 Contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, all'esito della istruttoria svolta, si deve ritenere provato che le parti si fossero accordate per un compenso di euro 85.000,00.

Questo perché se da un lato non è assolutamente dato a comprendere il motivo per il quale la ricorrente avrebbe dovuto abbandonare un precedente lavoro contrattualizzato, con compenso annuo di Euro 55.000,00+IVA e durata sino al 31.12.19 tacitamente rinnovabile per altri 12 mesi con garanzia di un preavviso di mesi tre in caso di recesso (cfr. doc. 3 parte ricorrente) per andare a lavorare a favore della società appellata senza contratto, senza garanzie, e con compenso non definito o addirittura inferiore (€4.000,00 al mese e quindi 48.000 annui secondo quanto Alagna in sede di interrogatorio libero afferma si sarebbe atteso), dall'altro l'insieme delle prove orali e documentali in atti avrebbe dovuto spingere il primo Giudice a confermare che le parti avevano pattuito un compenso annuo di Euro 85.000,00.

2.3 Relativamente alla indennità sostitutiva del preavviso ha



errato il Giudice di prime cure posto che il comportamento tenuto dalla società appellata – che volontariamente aveva bloccato i pagamenti delle retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre al dichiarato fine di costringere la dott.ssa [REDACTED] a dimettersi – integra gli estremi per giurisprudenza costanze della SC della giusta causa di dimissioni che, in quanto tale, da diritto al lavoratore dimissionario alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

2.4 Ha errato il primo Giudice nel respingere anche la domanda di pagamento delle fatture n.14/19 e n.1/20 formulata nel ricorso ex art 414 c.p.c solamente in via subalterna (nel caso di mancato riconoscimento della subordinazione).

Per giurisprudenza costante, infatti, al professionista che conviene in giudizio il cliente per il mancato pagamento del proprio compenso compete unicamente provare di aver ricevuto l'incarico e di aver eseguito la prestazione e non certamente il raggiungimento di determinati risultati, non essendo per l'appunto la prestazione del professionista un'obbligazione di risultato ma di mezzo. È invocata l'applicazione dell'art 2225 cc.

2.5

Ha errato il primo Giudice nel porre a carico della lavoratrice le spese di lite alla luce del fatto che comunque la stessa non era stata retribuita per il lavoro prestato negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (ottobre, novembre e dicembre 2019).

3.



Non ritiene il Collegio di potere accogliere i motivi di appello alla luce delle risultanze documentali ed istruttorie.

In primo luogo appare opportuno rammentare che, come affermato dalla Suprema Corte:

“Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Sez. L,



Sentenza n. 2622 del 11/02/2004).

Ciò detto, la ricorrente era soggetto titolare di partita IVA ben prima (almeno un anno –doc 8 e 9-) dell'avvio dei rapporti con [REDACTED] s.p.a.

La stessa non ha percepito una retribuzione fissa avendo emesso fatture a titolo competenze concordate per consulenza contabile per importi diversi nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro: fattura n.9 del 30.06.2019 di € 4.350 (netto a pagare € 4.524,00); fattura n.10 del 31.07.2019 per € 6.450,00 (netto a pagare € 6.708,00); fattura n.11 del 31.08.2019 per € 5.500,00 (netto a pagare € 5.720,00); fattura n.12 del 30.09.2019 di € 6.800,00 (netto a pagare € 7.072,00); fattura n.14 del 09.12.2019 di € 6.750 (relativa al mese di ottobre 2019) ed € 5.230,00 (relativa al mese di novembre 2019) –netto a pagare (€ 12.459,20); fattura n.1 del 28.02.2020 (relativa al mese di dicembre 2019-netto a pagare € 2.454,40). Le ultime due fatture non sono state pagare dalla appellata.

Oltre alla differenza non marginale degli importi si deve rilevare che risulta una fattura (la n.13) emessa evidentemente nei confronti di altro soggetto per il quale l'appellante aveva svolto attività lavorativa nel periodo oggetto di causa e questo è indicativo della assenza di esclusiva; l'appellante aveva in effetti già instaurato (prima di volgere attività lavorativa per l'appellata) rapporti di consulenza autonomi del medesimo genere (doc 3 di parte ricorrente).



Non vi è, inoltre, la prova che le parti avessero pattuito un corrispettivo lordo annuale di € 85.000,00; importo che compare per la prima volta solamente nella proposta contrattuale trasmessa dalla Dott.essa [REDACTED] a [REDACTED] s.p.a alla fine del novembre 2019 (doc 23 e 23 bis fascicolo di parte ricorrente).

Tutti elementi indicativi del fatto che la prestazione lavorativa concordata non prevedeva la sussistenza del vincolo della subordinazione, tra l'altro, come si vedrà in seguito, l'importo annuale rivendicato dalla lavoratrice è in realtà molto superiore alla retribuzione di un lavoratore subordinato con l'inquadramento di quadro ex CCNL di settore (come rivendicato in ricorso) a ulteriore dimostrazione che la volontà comune non era quella di instaurare un rapporto di lavoro dipendente.

Del resto quando il rapporto era cessato la dott.essa [REDACTED] aveva sempre e solo richiesto il saldo delle fatture n.14 del 09.12.2019 e del 28.02.2020 e mai aveva eccepito la sussistenza di una giusta causa di recesso (doc 10 email della dott. [REDACTED])

4.

Per quanto concerne poi l'esecuzione del rapporto dalle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) non è emersa la prova della sussistenza dell'etero direzione o dell'etero organizzazione del lavoro.

Non vi è prova circa le direttive che tempo per tempo l'appellante avrebbe ricevuto dal datore di lavoro e che



avrebbero avuto l'effetto di determinare volta per volta il contenuto della prestazione lavorativa anche in forma attenuata. Sia da quanto allegato nel ricorso introduttivo che da quanto emerso dalle deposizioni testimoniali non è risultato chi sarebbe stato (in concreto) il soggetto che avrebbe esercitato un potere direttivo nei confronti della dott.essa [REDACTED]

Inoltre non è risultato provato che la stessa fosse il superiore gerarchico dei dipendenti di [REDACTED]

Il teste [REDACTED] (dipendente dell'appellata quale impiegato amministrativo) ha riferito che quando la Signora [REDACTED] gli era stata presentata gli era stato detto che sarebbe venuta a fare verifiche su come tenevano la contabilità e a proporre modifiche per eventualmente migliorarla.

Il teste ha dichiarato che a lui e alla Signora [REDACTED] (altra impiegata amministrativa dell'ufficio) l'appellante non aveva mai impartito alcuna direttiva o istruzione.

Condivide il Collegio la valutazione del Giudice di prime cure che non ha valorizzato la testimonianza della teste [REDACTED] (che aveva lavorato per l'appellata da marzo 2019 a luglio 2020 inizialmente con uno stage e poi assunta a giugno ed operante in affiancamento alla [REDACTED])

Infatti la deposizione della Sig.ra [REDACTED] sotto il profilo del potere direttivo asseritamente esercitato dalla Dott.ssa [REDACTED] non assume particolare valore atteso che la testimone - all'epoca dei fatti - era una stagista appena inserita in un ufficio



amministrativo complesso, la quale dava supporto in generale ove richiesto (*“mi occupavo della contabilità generale, facevo un po' di tutto”* – verbale di udienza del 14.07.2021).

In realtà se si esamina la deposizione della [REDACTED] si evince che l'appellante non aveva alcun potere direttivo nei confronti degli impiegati dell'ufficio, la teste infatti ha riferito che:

“so che la dott.ssa [REDACTED] si è attivata per migliorare diversi aspetti dell'amministrazione; lo so perché avevamo fatto una riunione noi del ramo amministrativo e ci spiegava come potevamo migliorare alcuni aspetti, visto che ci trovavamo in una situazione di sovraccarico di lavoro; lei ci ha aiutato nell'affrontare questa situazione; alcune soluzioni sono state accolte dai colleghi, altre no;” (cfr verbale di udienza del 14/07/2021)”.

Ora, come evidenziato dalla difesa della società, se l'appellante fosse stata la responsabile dell'ufficio una volta individuata una soluzione operativa l'avrebbe imposta in virtù del proprio potere gerarchico organizzativo non avrebbe demandato la sua attuazione alla valutazione degli impiegati a lei sottoposti (modus operandi tipico di un consulente).

La Difesa dell'appellante ha prodotto (doc. 12) la stampa del sistema gestionale tramite la quale sarebbe dimostrato il potere della Dott.ssa [REDACTED] di concedere o meno giorni di ferie o permesso ad altri dipendenti, tuttavia tale produzione non convince.



Appare di particolare rilievo, infatti, notare che il nome della Dott.ssa [REDACTED] non compare mai nelle autorizzazioni precedenti al 02/12/2019.

Non è in realtà credibile che in un momento terminale del rapporto professionale (durato un solo semestre), in cui il clima era teso fra le parti in ragione della controversia sul pagamento delle fatture, la [REDACTED] spa avesse autorizzato la Dott.ssa [REDACTED] a concedere ferie o permessi agli altri dipendenti. Il fatto che in tale periodo la ricorrente abbia effettuato a una stampa della schermata del gestionale appare essere in realtà il tentativo di una precostituzione della prova dell'asserito potere gerarchico sui dipendenti dell'amministrazione.

Il teste [REDACTED] ha riferito di non avere mai comunicato alla appellante eventuali ritardi o necessità di permessi. Ha dichiarato che prima di chiedere ferie e permessi lui e la [REDACTED] si metteva d'accordo, per evitare che l'ufficio rimanesse scoperto, e poi caricavano la domanda sul portale e ricevevano via mail la risposta "permesso approvato" (ha detto di non sapere chi elaborasse la comunicazione).

Pertanto la Corte condivide quanto ritenuto dal primo Giudice circa la natura autonoma della attività lavorativa resa dalla appellante in favore della appellata.

5.

Con riferimento alle due fatture non pagate (il cui importo è richiesto in via di estremo subordine nel ricorso ex art 2225 cc)



la difesa della convenuta ha sostenuto che le stesse non erano state corrisposte in quanto la società aveva ritenuto di non proseguire nel rapporto di consulenza stante la mancanza di un concreto apporto da parte della dott.essa [REDACTED] la cui attività era stata valutata negativamente.

Ha dichiarato che l'accordo era nel senso che la lavoratrice avrebbe fatturato il suo compenso mese per mese in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e la società, valutata la congruità di quanto richiesto (in relazione alla attività svolta nel periodo), avrebbe provveduto a liquidare il dovuto.

Ha evidenziato (per circostanza pacifica) di avere erogato alla appellante la somma complessiva di € 24.024,00 ritenuta già superiore a quanto alla stessa spettasse per tutto il periodo lavorato.

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 2225 cc il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti (non vi è prova di un accordo in tale senso) e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Nel nostro caso il ricorso alle tariffe o usi (intesa come retribuzione minima individuata dal CCNL per una prestazione simile) non darebbe alcun vantaggio alla appellante, la quale, per l'arco temporale intercorrente fra giugno e dicembre 2019, ha già percepito una somma superiore a quella a cui avrebbe avuto



diritto come presunta dipendente. Infatti, in virtù del contratto di lavoro autonomo, la ricorrente aveva già percepito la somma lorda di euro 24.024,00

Sul punto la società ha evidenziato (fin dalla memoria di costituzione in primo grado, senza essere contraddetta) che il CCNL applicabile al caso di specie prevede quale retribuzione per il livello “Quadro” (rivendicato dalla dott.essa [REDACTED] la somma mensile lorda di euro 2.697,77.

Moltiplicando detto importo per sette mesi (ossia da giugno a dicembre 2019 e immaginando che vi sia il diritto a percepire l'intera somma) si arriva a un compenso lordo di euro 18.884,39.

In altri termini appare che comunque la [REDACTED] spa avrebbe versato compensi superiori a quelli effettivamente dovuti se l'appellante fosse stata sua dipendente; in ogni caso non vi è prova in ordine ai risultati che l'appellante avrebbe ottenuto nel corso del rapporto.

Pertanto anche questa domanda deve essere respinta.

6.

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione si deve evidenziare che corretta appare la pronuncia del Tribunale che ha condannato la ricorrente a rimborsare alla convenuta spese di causa, posto che l'integrale soccombenza non giustificava alcuna compensazione neppur parziale.

L'appellante dovrà pertanto essere condannata a rimborsare alla appellata anche le spese del presenta grado di giudizio che



vengono liquidate in € 6.615,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA.

Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in € 6.615,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante , di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 15.03.2022

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

LA PRESIDENTE

Dott. Clotilde Fierro

